

ALLEGATI

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**DECRETO 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 265 del 14 novembre 2001*)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 30/6 del 25 luglio 1997 con la quale viene previsto l'inoltro all'UNESCO della documentazione tecnico-scientifica ai fini della dichiarazione del Parco quale riserva mondiale del patrimonio geominerario della Sardegna e nel contempo si programma l'affidamento dell'incarico all'EMSA - Ente minerario sardo, per l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnico-economica del Parco medesimo;

Considerato che il predetto studio di fattibilità tecnico ed economico, in fase di approvazione, e la relativa ipotesi di perimetrazione individuano nella sua consistenza e delimitazione il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna quale strumento di valorizzazione culturale ed economica delle diverse aree minerarie dell'isola nel quadro di un ampio progetto di risanamento ambientale e di riutilizzo nel segno dello sviluppo sostenibile delle aree dismesse;

Considerato che in data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei geositi/geoparchi;

Considerato che in data 30 settembre 1998 è stata sottoscritta, tra gli altri, dal Governo italiano, dalla Regione sarda e dall'UNESCO la "Carta di Cagliari" riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali, le province della Regione sarda, le Università di Cagliari e di Sassari hanno manifestato la volontà di far parte dell'istituendo Parco geominerario della Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota prot. n. SNC/DG/2001/804 del 12 gennaio 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente convoca i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la regione autonoma della Sardegna al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco geominerario della Sardegna;

Vista l'intesa raggiunta con la regione Sardegna sul costituendo Parco geominerario

espressa con deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 2001, trasmessa con nota n. 2241 del 27 marzo 2001;

Visto il decreto 25 maggio 2001 del Ministro pro-tempore dell'ambiente di concerto con i Ministri pro-tempore dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'istituzione del Parco geominerario in oggetto, trasmesso con nota del Ministero dell'ambiente, servizio conservazione natura, prot. n. SCN/4D/2001/10338 del 28 maggio 2001 ai competenti organi di controllo;

Vista la nota della Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio prot. n. 1736/6a del 16 luglio 2001, con la quale si comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che il predetto decreto interministeriale 25 maggio 2001 è stato rassegnato al presidente di sezione preposto al controllo preventivo di legittimità, per il deferimento alla sezione centrale di controllo;

Vista la nota della Corte dei conti, sezione centrale di controllo, prot. n. 370/01/P del 18 luglio 2001, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relazione n. 464, in data 13 luglio 2001, del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio e la nota in data 16 luglio 2001, prot. 1735/6a, del consigliere delegato del predetto ufficio di controllo, nelle quali si rileva che detto decreto interministeriale 25 maggio 2001 non stabilisce altresì le attività incompatibili con le finalità di conservazione dei siti e dei beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale in ossequio al disposto dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto di dover provvedere quanto più sollecitamente all'emanazione di un nuovo decreto di istituzione del Parco geominerario in parola che stabilisca altresì le attività incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione dei già citati siti e beni, alla cui violazione si applichino le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come disposto dall'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/4D/2001/13632 del 19 luglio 2001 con la quale si è provveduto a ritirare il menzionato decreto interministeriale 25 maggio 2001 al fine di apportarvi le dovute correzioni;

Considerati gli esiti della riunione, convocata con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio servizio conservazione natura prot. n. SCN/4D/13696 del 19 luglio 2001, tenutasi in data 24 luglio 2001 tra i rappresentanti dei Ministeri concertanti ed il rappresentante della regione autonoma della Sardegna, allo scopo di provvedere alla stesura di un nuovo decreto istitutivo del Parco geominerario della Sardegna in tutto rispondente a quanto disposto dalla già citata norma;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. SCN/4D/2001/14488 del 2 agosto 2001, con la quale si trasmette ai Ministeri concertanti ed alla regione Sardegna lo schema del decreto istitutivo del Parco elaborato in base a quanto concordato nel corso della succitata riunione del 24 luglio 2001;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 5557 del 31 agosto 2001, di trasmissione di copia della delibera di giunta regionale del 28 agosto 2001 con la quale viene approvato il nuovo schema del decreto interministeriale di istituzione del Parco e si esprime l'intesa prevista dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta:

**Art. 1 - Istituzione del Parco**

1. È istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, in attua-

zione del disposto dell'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il territorio del Parco è delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

3. Il territorio di cui al precedente comma 2 è composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesias; Arburese-Guspinese.

4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata potrà essere modificata, in funzione della volontà espressa, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati.

#### **Art. 2 - Finalità e attività del Parco**

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la sottoscrizione della "Carta di Cagliari", sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

2. A tal fine dovranno essere poste in essere le seguenti attività:

a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;

e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali;

h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma, il consorzio del Parco, di cui al successivo art. 4, si avvarrà delle forme di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili previste dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze sovraordinate e specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali.

### **Art. 3 - Disciplina di tutela**

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, com-ma 4, e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ed al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dal medesimo art. 2, comma 2, salvo parere da rendere da parte del consiglio direttivo del consorzio, sono da ritenere incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attività:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione;

e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 2. Restano salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il regolamento del Parco di cui al successivo art. 14 stabilisce altresì deroghe, modifiche ed integrazioni alle prescrizioni indicate nel precedente comma 1.

### **Art. 4 - Consorzio del Parco**

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovrà deliberare l'accoglimento secondo le norme previste dallo statuto.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio è "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del consorzio è presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare:

- a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
- b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
- c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;
- d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.

4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui è costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalità come individuate dal presente decreto. 5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

**Art. 5 - Organi del consorzio del Parco**

1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del consorzio del Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del Parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. È organo di gestione del consorzio del Parco il direttore del Parco.

3. È organo consultivo del consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco.

**Art. 6 - Presidente del consorzio del Parco**

1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionale, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il presidente della regione Sardegna.

2. Il presidente del consorzio del Parco dura in carica per quattro anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato.

3. Il presidente del consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.

4. La carica di presidente del consorzio del Parco e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.

**Art. 7 - Consiglio direttivo del consorzio del Parco**

1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto dal presidente del consorzio del Parco e da sedici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma 1, quattro in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni e quattro in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco. I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.

2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

3. Il consiglio direttivo, secondo quanto meglio specificato nello statuto, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare deliberando su atti rientranti tra tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il consiglio direttivo predispose il regolamento del Parco.

5. I componenti del consiglio direttivo decadono alla cessazione del mandato amministrativo dell'ente di provenienza.

#### **Art. 8 - Comunità del Parco**

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco.

2. I comuni e le province che aderiscono al consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato.

3. I componenti della comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.

4. La comunità del Parco svolge le funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto.

#### **Art. 9 - Direttore del Parco**

1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. In qualità di capo della articolata struttura amministrativa, al direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, avendo per la sua carica autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, con le modalità individuate dallo statuto, tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali espletati sia nel settore pubblico che privato.

3. Il direttore è responsabile dell'attività del Parco, della sua gestione e dei relativi risultati perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività individuata dallo statuto.

#### **Art. 10 - Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco**

1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza.

2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area è responsabile delle attività di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintendendo alla organizzazione

delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.

**Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto da:

a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della giunta regionale della Sardegna;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi di contabilità di Stato di cui alle relative leggi.

3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro.

**Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico del Parco**

1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed è nominato con decreto del presidente della giunta della regione Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle università.

2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto in materie ambientali;

un esperto in materie economico-sociali;

un esperto in materie di pianificazione territoriale;

un esperto in materie storico-archeologiche e museali;

il soprintendente regionale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:

programmi annuali e pluriennali di ricerca;

programmi annuali e pluriennali di investimenti;

piano economico-sociale di gestione;

regolamento del Parco.

4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.

5. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.

**Art. 13 - Entrate e spese del consorzio**

1. Costituiscono entrate del consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui la legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;

d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;

g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 del precedente art. 2, i Ministri interessati e la regione Sardegna provvedono a definire, parallelamente al presente decreto un'apposita intesa Stato-regione volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie.

3. Le spese del consorzio del Parco sono gestite in conformità all'apposito regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto.

#### **Art. 14 - Regolamento del Parco**

Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco.

Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo del consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso dalla regione Sardegna per l'inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che d'intesa con la regione Sardegna, esercita il controllo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il regolamento del Parco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 15 - Statuto e regolamento del consorzio**

Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Il primo statuto ed il primo regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio sono predisposti da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte del consorzio stesso ed uno in rappresentanza delle università dell'isola.

Le modifiche allo statuto e al regolamento di amministrazione e contabilità del consorzio potranno avvenire ad opera del consiglio direttivo del consorzio medesimo secondo le procedure e modalità indicate nel precedente art. 14.

#### **Art. 16 - Comitato di gestione provvisoria del Parco**

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio, è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario della Sardegna, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il presidente della regione Sardegna, e da

quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalità:

- a) un rappresentante della regione Sardegna su designazione del presidente della regione stessa;
- b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con gli altri Ministri;
- c) un rappresentante delle province aderenti al consorzio, su designazione delle medesime;
- d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco geominerario, su designazione dei medesimi.

2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centoventi giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, esclusa l'adozione degli atti fondamentali.

**Art. 17 - Regime autorizzativo**

Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 2, del presente decreto è sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12.

Nel regolamento di cui all'art. 14 vengono definiti i termini in cui il consiglio direttivo è tenuto a rendere il parere di cui al precedente comma 1.

**Art. 18 - Sanzioni**

A norma dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di cui all'art. 30 medesimo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive MARZANO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2001

Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 255

**ALLEGATO:** Cartografia (*Omissis ...*)

**PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA  
DECRETO 9 marzo 2004**

**Emanazione dello statuto del Consorzio del Parco geominerario storico  
e ambientale della Sardegna.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/SCN/990, adottato in data 10 ottobre 2001 di concerto il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2001, n. 265, con cui è istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi;

Visto il decreto ministeriale istitutivo del Parco geominerario che oltre ad indicarne il territorio, le finalità e attività e la disciplina di tutela, stabilisce che la gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dai Ministeri competenti, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e Sassari nonché da altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco;

Considerato che l'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che «Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa.», mentre l'art. 15 prevede che il primo statuto del Parco è predisposto da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte dello stesso e uno in rappresentanza delle università dell'Isola;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/SCN/1059 del 6 novembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale istitutivo, è stato costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna che, per un periodo non superiore a centoventi giorni, nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica del consorzio del Parco, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco, esclusa l'adozione degli atti fondamentali;

Rilevato che la commissione incaricata della predisposizione dello statuto del Parco comprende, oltre agli stessi componenti del comitato di gestione provvisoria del Parco, la partecipazione di un rappresentante delle università dell'Isola e che a tal fine le Università di Cagliari e Sassari hanno delegato il proprio rappresentante;

Visti i verbali della commissione incaricata della predisposizione dello statuto, ed in particolare il verbale della riunione svoltasi l'11 marzo 2002 in cui la commissione approva la proposta di «Statuto del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna»;

Accertato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale istitutivo del Parco, lo statuto predisposto e approvato dalla commissione deve essere inoltrato dalla regione Sardegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che d'intesa con la regione, esercita il controllo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Accertato, inoltre, che l'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che il Ministro esercita il controllo di legittimità e merito sugli statuti e regolamenti «entro il termine perentorio di sessanta giorni», che in assenza di rilievi essi sono emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 601/Gab. del 14 marzo 2002, con cui l'assessore della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna ha trasmesso al Ministro dell'ambiente lo statuto predisposto e approvato dalla commissione ed i verbali relativi;

Constatato che il Ministro dell'ambiente non ha rilevato vizi di legittimità e di merito sullo statuto del Parco e che, pertanto, sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/DCN/989, adottato in data 30 settembre 2003 di concerto il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale e' stato nominato il consiglio direttivo del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, ed il dott. Emilio Pani in qualità di presidente del Consorzio del Parco;

Decreta:

1. E' emanato lo statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nel testo che segue, comprendente n. 36 articoli, la Tabella A «Ripartizione quote enti», la Tabella B «Ripartizione quote comuni» e la Tabella C «Ripartizione quote province».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 marzo 2004

Il presidente: Pani

Allegato

## STATUTO DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Per la gestione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO, e' costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.

2. Il Consorzio e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme per «l'Istituzione del Ministero dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica».

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia ordinamentale, normativa, amministrativa e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e della regione autonoma della Sardegna. La vigilanza e' resa in conferenza obbligatoria di servizio ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Il presente statuto definisce le finalità del Parco geominerario e detta le norme per organizzazione, il funzionamento e la gestione unitaria del Parco in un rapporto di coinvolgimento e di partecipazione delle comunità locali interessate e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

#### Art. 2.

##### Sede del Parco

1. Il Consorzio ha sede presso l'ufficio di presidenza che e' stabilito nel territorio del comune di Iglesias, salva diversa successiva determinazione unanime del consiglio direttivo, sentita la Comunità del Parco.

2. Sono individuate preliminarmente come aree del Parco geominerario, sulla base delle valenze storico culturali: a) Monte Arci, b) Orani - Guzzurra - Sos Enattos, c) Funtana Raminosa, d) Argentiera - Nurra - Gallura, e) Sarrabus - Gerrei, f) Sulcis, g) Iglesiente, h) Guspinese - Arburese.

3. Il consiglio direttivo potrà individuare sedi distaccate d'area, sentita la Comunità del Parco. Tale individuazione e' sottoposta a verifica almeno quinquennale.

#### Art. 3.

##### Competenze territoriali

1. Il Consorzio esercita le competenze attribuite dalle disposizioni di cui al precedente art. 1 e dal presente statuto sui territori e i siti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna come indicati e/o delimitati dalle cartografie annesse al decreto ministeriale 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco.

2. Eventuali modificazioni alla perimetrazione del territorio del Parco potranno essere apportate in funzione della volontà

espressa dagli enti locali interessati, con decreto interministeriale, previa intesa con la regione, e comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale del Consorzio.

#### Art. 4.

##### Valori da tutelare

1. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, il Consorzio, nel rispetto dei presupposti che hanno consentito di ottenere il riconoscimento dell'UNESCO, persegue la tutela dei seguenti valori:

a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;

b) l'insieme delle testimonianze storiche e culturali dell'attività' mineraria comprendenti:

- il patrimonio tecnico scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
- il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali piu' rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto;
- il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, degli usi, dei costumi e delle vicende umane dell'attività' mineraria;
- c) i siti e gli habitat di interesse naturalistico e ambientale, con particolare riferimento al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività' mineraria;
- d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività' mineraria.

## Art. 5.

### Finalità

1. Il Consorzio allo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geomineario così' come individuato nel precedente art. 4, ha il compito, nel rispetto della gestione unitaria del Parco di perseguire le seguenti finalità:

- a) recuperare e conservare per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici i cantieri, le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico culturale;
- b) recuperare e conservare e gestire in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività' mineraria compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;
- d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
- e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
- f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con l'università' dell'Isola e con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
- g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, dell'agricoltura e della zootecnia specializzata, biologica e di qualità e della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali;
- h) sviluppare, d'intesa con gli enti consorziati, azioni di marketing, di promozione e sostegno dei territori interessati;

i) curare d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.

2. Nell'ambito delle sue finalità e competenze, il Consorzio assicura la gestione unitaria dei territori e dei siti del Parco nei quali sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali dei singoli e delle collettività sociali e, comunque, tutti gli interventi e attività già regolati secondo legge.

Art. 6.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del Consorzio e' costituito da:

- a) i beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati;
- b) i beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

2. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

- a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;
- b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
- d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività promozionali, turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali, promosse dal Consorzio del Parco;
- f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
- g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività' del Consorzio del Parco.

Art. 7.

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio corrispondono a quelle stabilite nella richiamata intesa come risulta dalla tabella A allegata al presente statuto.

2. Le quote di partecipazione al Consorzio assumono rilievo al fine di determinare le decisioni della Comunità del Parco secondo quanto previsto al successivo art. 18.

3. La quota di partecipazione dei singoli comuni, stabilita nella misura complessiva del 51%, e' ripartita in proporzione all'estensione e al valore storico-ambientale del territorio di ogni singolo comune inseri-

to nell'area di delimitazione del Parco ed e' espressa in percentuale.

4. Nella tabella B, allegata al presente statuto e' indicata la ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singolo comune.

5. La quota di partecipazione delle singole province, stabilita nella misura complessiva del 39%, e' ripartita in proporzione all'estensione e al valore storico-ambientale del territorio di ogni singola provincia, inteso, come la sommatoria dei territori dei comuni della stessa provincia, inserita nell'area di delimitazione del Parco ed e' espressa in percentuale.

6. Nella tabella C, allegata al presente statuto e' indicata la ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singola provincia.

7. La quota di partecipazione delle università di Cagliari e di Sassari e' stabilita nella misura del 5%.

8. La quota di partecipazione delle istituzioni private aventi scopi e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco e' stabilita nella misura complessiva del 5%. La stessa e' ripartita in maniera proporzionale tra le diverse istituzioni private che aderiscono al Consorzio. La quota di ciascuna istituzione privata si ridurrà proporzionalmente in relazione all'ingresso di nuove istituzioni private.

#### Art. 8.

##### Rapporti tra Enti consorziati e Consorzio

1. Il consiglio direttivo, tramite il suo presidente, trasmette agli enti consorziati, trenta giorni prima dell'esame da parte della Comunità del parco, come previsto nel successivo art. 19, le proposte relative al Bilancio preventivo e al conto consuntivo, al piano territoriale di coordinamento, economico-sociale di gestione, al regolamento, alla pianta organica e alle proposte di modifica degli stessi atti.

2. Il consiglio direttivo promuove altresì ogni altra forma di partecipazione e di coinvolgimento degli enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività' del Consorzio stesso.

#### Art. 9.

##### Denominazione-emblema-marchio del Parco

1. Il Consorzio, in tutti i suoi atti, si identifica con la denominazione di «Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna», con l'emblema approvato dal consiglio direttivo.

2. Il Consorzio ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

3. Il Consorzio può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e sulla base di uno specifico regolamento che verrà adottato dal consiglio, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. L'emblema viene adottato come marchio collettivo ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come emendato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480. Tale marchio, costituito da due segni stilizzati sovrapposti, raffiguranti quello superiore le montagne e quello inferiore il mare, con al centro la scritta Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna con carattere litograph light maiuscolo, potrà essere utilizzato per designare tutti i prodotti e i servizi specificati nell'articolo richiamato in epigrafe e in particolare al punto 1 dello stesso, da tutti coloro che nell'esercizio della

propria attività perseguono le finalità enunciate nell'art. 5 del presente statuto o purché ne perseguano comunque le finalità.

5. Gli utilizzatori del marchio dovranno adoperarsi perché esso designi prodotti e servizi di alta qualità al fine di accrescere e migliorare sempre di più l'immagine del Parco.

6. Il Consorzio non consentirà che il marchio venga utilizzato da terzi estranei e si impegna a perseguire eventuali contraffattori.

7. Se uno dei soggetti ammessi all'uso del marchio dovesse utilizzarlo in modo non conforme ai fini statutari o nuocendo alla sua immagine, il presidente del Consorzio del Parco prenderà misure idonee alla tutela del marchio stesso. Dette misure penalizzanti non potranno comunque eccedere l'inibizione dell'uso del marchio.

## Titolo II

### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

#### Art. 10.

##### Caratteristiche della partecipazione

1. Il Consorzio valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo sono stabilite con regolamento adottato dal consiglio direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

#### Art. 11.

##### Consultazione

1. Il consorzio promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

#### Art. 12.

##### Istanze, petizioni e proposte

1. Il Consorzio riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. Contenuto, modalità e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento che verrà adottato dal consiglio direttivo.

#### Art. 13.

##### Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti del Consorzio sono istituiti presso la sede del Consorzio e nelle sedi distaccate d'area appositi spazi da destinare ad albo per la pubblicazione degli atti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il direttore del Parco assicura che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti del consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o dei regolamenti.
5. Il consorzio adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblici i propri atti.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi documenti salvo quanto indicato dal regolamento circa le modalità di accesso ed i costi e tempi di estrazione delle copie degli atti che sarà adottato dal consiglio direttivo.

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DEL CONSORZIO

##### Art. 14.

##### Principi generali

1. In esecuzione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni il sistema organizzativo del Consorzio si basa sul principio della separazione tra i compiti di direzione politica e programmatica e funzione di gestione.
2. Gli organi direttivi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze previste dal presente statuto, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Al direttore del Parco spettano le funzioni di gestione ad esso attribuite ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. Tali funzioni potranno essere delegate dal direttore ai responsabili delle sedi distaccate i quali ultimi rispondono al direttore di tutti gli atti compiuti nell'esercizio della delega.
4. Per quanto non previsto dalla legge o dal presente statuto, il regolamento del personale - adottato dal consiglio direttivo - specifica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli atti riservati alla competenza degli organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio e quelli di competenza del direttore del Parco e dei responsabili delle sedi distaccate d'area.
5. Il regolamento del personale detta la disciplina per l'avocazione agli organi del Consorzio degli atti di competenza del direttore del Parco, dei responsabili delle sedi distaccate d'area e per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di omissione o ritardo.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento del personale, gli organi del Consorzio e il direttore del Parco emanano gli atti ed esercitano i compiti di rispettiva competenza, secondo le attribuzioni espressamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993.
7. L'avviso di convocazione delle riunioni degli organi collegiali del Consorzio deve essere inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
8. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattrore da spedirsi tramite telegramma, telefax o posta elettronica.

Art. 15.

Organi del Consorzio del Parco

1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio del Parco:

- a) il presidente del Parco;
- b) il consiglio direttivo del Parco;
- c) la comunità del Parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. E' organo di gestione del Consorzio del Parco il direttore del parco e, per le attività delegate i responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco.

3. E' organo consultivo del Consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico.

Art. 16.

Presidente del Consorzio del Parco

1 - Il presidente del Consorzio del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione e attività ricerca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.

2 - Il presidente del Parco dura in carica per quattro anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato.

3 - Il Presidente del Consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.

4 - Il presidente del Parco:

- a) convoca e presiede il consiglio direttivo;
- b) impartisce al direttore del Parco le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- c) promuove specifiche azioni di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco nell'ambito delle diverse aree;
- d) esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali e agli atti programmatici, riferendone al consiglio direttivo;
- f) partecipa alle adunanze della Comunità del Parco senza diritto di voto.

Art. 17.

Consiglio direttivo del Parco

1. Il consiglio direttivo del Parco e' così composto:

a) dal presidente del Consorzio del Parco;

b) da sedici componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 16, comma 1, quattro in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, quattro su proposta e in rappresentanza delle province facenti parte della Comunità del Parco, quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte la Comunità del Parco.

2. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istruzione, per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione autonoma Sardegna.

3. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

Art. 18.

Attribuzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo determina l'indirizzo politico-amministrativo, programmatico e gestionale del Consorzio e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva del Consorzio improntandola ai principi del buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. In particolare sono affidate al consiglio direttivo le seguenti competenze:

a) adottare il regolamento del Parco di cui all'art. 14 del decreto ministeriale SCN/990, previo parere della Comunità del Parco;

b) adottare gli altri regolamenti da sottoporre al parere della Comunità del Parco;

c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;

d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;

f) adottare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio da sottoporre al parere della Comunità del Parco;

g) adottare il piano territoriale di coordinamento, il piano economico-sociale di gestione, il regolamento e la pianta organica del Consorzio del Parco da sottoporre al parere della Comunità del Parco e curare, successivamente, la loro attuazione;

h) deliberare su tutte le materie che sono delegate dalla Comunità del Parco;

i) nominare il direttore del Parco.

3. I componenti del consiglio direttivo preliminarmente adottano il regolamento relativo al compimento delle proprie attività ed attribuzioni. Nell'ambito del regolamento sono tra l'altro, disciplinati: il caso delle dimissioni o delle anticipata cessazione del mandato di uno dei componenti; le modalità di convocazione del consiglio direttivo; il numero legale per la validità delle sedute del consiglio; le modalità di

verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle delibere del consiglio; le ipotesi nelle quali le sedute sono segrete. Il regolamento di cui sopra è comunicato ai Ministeri e alla regione autonoma della Sardegna

Art. 19.

Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni ente che aderisce al Parco.
2. I comuni e le province che aderiscono al Consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un suo delegato. Gli altri enti da un soggetto appositamente nominato.
3. Il rappresentante del comune portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, convoca la Comunità del Parco per il suo insediamento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine di tutti i rappresentanti degli enti consorziati che devono essere inviate, oltre che alla sede legale del Consorzio anche a tutti gli enti che hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio.
4. Nella prima seduta la Comunità del Parco, preso atto del proprio insediamento, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei comuni ed il proprio vice presidente scelti tra i rappresentanti delle province.
5. La Comunità del Parco si riunisce su convocazione del presidente della stessa Comunità. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale a cura del segretario.
6. La Comunità del Parco non può validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.
7. In seconda convocazione la Comunità del Parco può deliberare quando è presente 1/3 dei componenti, purché rappresentino almeno il 34% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.
8. Le votazioni della Comunità del Parco sono palesi, fuorché per le deliberazioni riguardanti le persone.
9. I componenti della Comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.
10. Alla Comunità del Parco spettano le seguenti attribuzioni:
  - a) dare parere in merito ai programmi annuali e pluriennali di attività e di investimenti;
  - b) dare parere in merito al bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
  - c) dare parere in merito al piano territoriale di coordinamento del Parco;
  - d) dare parere in merito al piano economico-sociale del Parco;
  - e) dare parere sul regolamento del Parco, su proposta del consiglio direttivo;
  - f) dare parere in merito alla pianta organica del personale del Consorzio e le relative variazioni;
  - g) dare parere sulle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti previsti dalla legge;
  - h) dare parere sulla partecipazione del consorzio ad enti, società, consorzi ed associazioni;

i) proporre agli enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente statuto, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti la Comunità del Parco che rappresentino al meno i due terzi delle quote consortili.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo.

2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e' composto da: un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e uno supplente designati dal presidente della regione autonoma della Sardegna; un membro effettivo e uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. I membri del collegio debbono essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

4. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo ed esame degli atti con le modalità stabilite da un apposito regolamento formato dal consiglio direttivo secondo i principi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi della contabilità di Stato.

Art. 21.

Direttore del Parco

1. Il direttore del Parco e' l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. Ad esso spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base delle direttive impartite dal presidente e dal consiglio direttivo.

2. Al direttore del Parco spetta in particolare:

a) formulare proposte al presidente per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;

b) pianificare, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;

c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;

d) verificare l'attività dei responsabili preposti alle sedi distaccate d'area ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;

e) individuare le modalità di organizzazione interna delle strutture organizzative e adottare gli atti per la mobilità tra le strutture del Consorzio, nonché provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alle strutture di competenza, anche in relazione ai provvedimenti disciplinari;

f) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

- g) coordinare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione interna e i processi di formazione;
- h) proporre, nei confronti dei dipendenti, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penali, civili, amministrativo-contabili e disciplinari;
- i) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilità;
- l) emettere i provvedimenti di determinazione ed ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative, pecuniarie, che competono al Consorzio del Parco;
- m) esercitare il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal regolamento del personale;
- n) rappresentare il Consorzio nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente.

3. Per l'esercizio delle attività tecniche e operative di cui al comma 2, che precede, il direttore del Parco può avvalersi, previa deliberazione del consiglio direttivo tramite la stipula di apposite convenzioni, di strutture specialistiche esterne di emanazione pubblica con particolare riferimento agli enti e all'Università'.

4. Il direttore del Parco e' responsabile attività di gestione del Parco e risponde al presidente ed al consiglio direttivo dei risultati e della gestione.

5. Il direttore e' nominato dal consiglio direttivo tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali nel settore pubblico o privato.

#### Art. 22.

##### Comitato tecnico-scientifico del Parco

1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed e' nominato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente sentito il rappresentante regionale dell'Università' e i rettori dell'Isola. I membri del comitato sono scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza ed esperienza nelle materie di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del 16 ottobre 2001 istitutivo del Parco.

2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco e' costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di: programmi annuali e pluriennali di ricerca; programmi annuali e pluriennali di investimento; piano territoriale di coordinamento del Parco; piano economico-sociale di gestione; regolamento del Parco.

4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente e dal direttore del Parco.

5. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.

## Titolo IV

### ORDINAMENTO DEL PERSONALE E ORGANICO

#### Art. 23.

##### Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale del Consorzio sono disciplinati dal regolamento del personale approvato dal consiglio direttivo su proposta del direttore del Parco nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente statuto.
2. Al direttore del Parco, e ai responsabili delle sedi distaccate d'area nei limiti della delega, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

#### Art. 24.

##### Disposizioni in materia di personale

1. Il regolamento del personale determina il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituente l'organico degli uffici centrali e periferici del Consorzio.
2. Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e servizi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, e' consentito eccezionalmente l'impiego di personale operaio assunto con contratto di diritto privato e fuori dalla dotazione organica, in osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

## Titolo V

### STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCO

#### Art. 25.

##### Statuto e regolamento del Parco

1. Ai fini dell'approvazione e dell'adozione del presente statuto e del regolamento del Parco si applica la disciplina stabilita negli articoli 14 e 15 del decreto istitutivo del Parco.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5 e il rispetto delle caratteristiche proprie delle diverse aree del Parco, il regolamento del Parco individua e disciplina procedure, modalità e condizioni per l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il piano del Parco.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, nei territori del Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del patrimonio di archeologia industriale, del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati come individuati dal regolamento del Parco.

#### Art. 26.

Piano territoriale di coordinamento del Parco 1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco e' subordinato ai PUC e tiene conto in particolare dei piani territoriali urbanistici, urbanistico-ambientali e di settore vigenti nella regione Sardegna operando il coordinamento anche attraverso strumenti informatici.

2. Il piano territoriale di coordinamento del Parco deve essere costantemente aggiornato agli strumenti urbanistici comunali.

3. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale secondo le procedure e competenze di rispettiva pertinenza statale e regionale.

4. Lo studio di impatto ambientale deve seguire le procedure di informazione e pubblicità.

Art. 27.

Il piano economico-sociale di gestione del Parco

1. Il piano economico-sociale di gestione del Parco e' predisposto per favorire le finalità di riconversione e sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella perimetrazione curando il raccordo e l'inserzione degli interventi previsti nel piano territoriale di coordinamento.

2. Il piano cura il coordinamento di tutti gli interventi pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti e disciplina tempi e modalità di realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ivi assegnate.

3. Il piano favorisce le iniziative economiche e sociali che prevedono il concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di finanziamento privato ammissibile e regola forme e modalità di dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le finalità previste.

4. Il piano analizza, valuta e propone forme e modalità di applicazione ed utilizzazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il piano studia, analizza e recepisce gli interventi produttivi privati di rilevante interesse per le finalità indicate dal presente statuto, elaborando le forme di concorso e/o di ausilio finanziario più efficaci per il successo delle iniziative imprenditoriali private.

6. Il piano individua obiettivi, tempi, modalità, procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli interventi di riassetto, recupero, riabilitazione ambientale nonché quelli di recupero dei compendi immobiliari previsti dalle vigenti leggi; individua le forme più appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree, territori ed immobili recuperati, individuando forme e modalità di concessione, assegnazione e alienazione.

Art. 28.

Regime autorizzativi

1. Il rilascio di permessi e autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, del presente statuto, ferme restando le competenze degli enti locali territoriali del proprio ambito, e' sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico.

2. Gli enti locali territoriali possono demandare al Consorzio del Parco il rilascio di permessi e autorizzazioni di propria competenza.

Art. 29.

Amministrazione e contabilità

1. L'amministrazione, i bilanci e la contabilità del Consorzio sono regolati dall'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dall'art. 13 del decreto istitutivo e dal regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente statuto.

2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del decreto istitutivo del Parco in materia di amministrazione e contabilità si applicano le corrispondenti disposizioni, in quanto compatibili, che disciplinano l'attività della regione autonoma della Sardegna.

Art. 30.

Azione amministrativa

1. Ai fini del perseguimento delle finalità del Parco, l'azione amministrativa è informata ai criteri di economicità, di efficacia, efficienza, di pubblicità e di partecipazione secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

2. In particolare, l'azione amministrativa si ispira al principio di semplificazione regolato dal capo IV della legge n. 241 del 1990.

3. Al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Consorzio può adottare forme collaborative e di coordinamento con altri enti pubblici, ivi compresi accordi di programma, in osservanza delle leggi statali e regionali di riferimento applicabili nelle proprie articolazioni territoriali.

Art. 31.

Entrate e spese del Consorzio

1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

a) i contributi ordinari e straordinari della Comunità europea, di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni ed altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali di denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;

d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;

f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme, regolamentari di sorveglianza e di salvaguardia;

g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio del Parco.

2. I contributi ordinari dello Stato sono posti a carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni e le attività culturali.

3. Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in conformità dell'apposito regolamento di contabilità approvato dal consiglio direttivo.

4. Il bilancio e rendiconto, la disciplina delle entrate e delle uscite, la regolamentazione del patrimonio e dell'attività contrattuale sono oggetto di appositi regolamenti in conformità delle norme di indirizzo previste dallo statuto.

## Titolo VI

### NORME FINALI

#### Art. 32.

##### Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree e territori ricompresi nel perimetro del Parco e' affidata a strutture di supporto secondo quanto verrà disposto nel regolamento del Parco.
2. Il direttore del Parco invia ai Ministeri competenti e ai corrispondenti assessorati della regione autonoma della Sardegna un rapporto semestrale su forme, efficacia ed esiti della vigilanza con scadenza almeno annuale.
3. La sorveglianza sui territori ricompresi nel perimetro del Parco e' affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna in coordinamento con le altre strutture di vigilanza operanti nel territorio tramite la stipula di apposite convenzioni.
4. Nei territori del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna ricompresi in aree protette di rilevanza internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, ovvero costituenti monumenti naturali di interesse comunitario statale, regionale e locale, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza e sorveglianza. I soggetti incaricati devono curare il coordinamento delle attività con le eventuali strutture di supporto.

#### Art. 33.

##### Illeciti, accertamenti e sanzioni

1. Il Consorzio approva un regolamento contenente obblighi e divieti relativi ai territori ricompresi nella perimetrazione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nonché le sanzioni amministrative per i corrispondenti illeciti e il procedimento di accertamento, applicazione ed irrogazioni delle sanzioni.
2. Nelle aree ricomprese nel territorio del Parco che facciano altresì parte di parchi e riserve naturali e nazionali, regionali e locali, come pure costituenti monumenti naturali e altre aree protette di rilevanza ambientale naturalistica, si applicano le sanzioni penali vigenti a livello statale nonché quelle amministrative vigenti a livello statale o regionale, ivi compresi i procedimenti amministrativi per l'accertamento degli illeciti, la loro repressione e l'applicazione e irrogazione delle sanzioni.

#### Art. 34.

##### Revisione dello statuto

1. La revisione parziale o totale del presente statuto deve essere deliberata osservando le medesime procedure previste per la sua approvazione.

#### Art. 35.

##### Norme di salvaguardia

1. Resta ferma la validita' degli atti emanati dagli organi del Consorzio e dalle relative strutture organizzative precedentemente all'entrata in vigore del presente statuto; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente statuto.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto, il Consorzio approva misure provvisorie di salvaguardia che restano efficaci.

Art. 36.

Rete nazionale, comunitaria e internazionale dei siti e dei parchi geominerari

1. Il Consorzio del Parco, anche avvalendosi delle strutture specialistiche esterne di cui all'art. 21, comma 3 del presente statuto, si propone quale soggetto di rilevazione, immissione e trasmissione dati dei siti e dei parchi geominerari e ambientali a livello nazionale, comunitario e internazionale al fine di realizzare e gestire, tramite la rete telematica internazionale, un sistema informativo per l'interscambio e la cooperazione a livello internazionale con particolare riferimento all'area geoculturale del bacino del Mediterraneo.

2. Il Consorzio del Parco promuove, in collaborazione con le strutture regionali e statali competenti in materia di rapporti con l'Unione europea, l'istituzione nell'ambito della rete «2000» dell'Unione europea di una specifica sotto-rete dedicata ai siti e ai parchi geominerari e ambientali situati nel territorio dei Paesi membri.

TABELLA A

## RIPARTIZIONE QUOTE ENTI

ENTI	QUOTE %
COMUNI	51
PROVINCE	39
UNIVERSITA'	5
ISTITUZIONI PRIVATE	5

TABELLA B

## RIPARTIZIONE QUOTE COMUNI

COMUNI	QUOTE %	Prov
<i>Area Monte Arci</i>		
1 PAU	1,125	4
2 ALLS	0,375	4
3 MORGONGIORI	0,375	4
4 CURCURIS	0,125	4
5 GONNOSFANADIGA	0,125	1
6 GONNOSTRAMATZA	0,125	4
7 MARRUBIU	0,125	4
8 MASULLAS	0,125	4
9 MOGORO	0,125	4
10 ORISTANO	0,125	4
11 PALMAS ARBORIA	0,125	4
12 POMPI	0,125	4
13 SANTA GIUSTA	0,125	4
14 SIMALA	0,125	4
15 SIRIS	0,125	4
16 URAS	0,125	4
17 USSELUS	0,125	4
18 VILLAURBANA	0,125	4
19 VILLAVERDE	0,125	4
<i>Area Orani-Guzzurru-Sos-Senatus</i>		
20 ORANI	1,375	3
21 UULA	1,625	3
22 SINISCOLA	0,125	3
23 ONANI	0,125	3
24 LODE	0,125	3
<i>Area Fontana Raminosa</i>		
25 GADONI	1,875	3
26 LACONI	0,375	3
27 ARITZO	0,375	3
28 SEUI	0,375	3
29 SEULO	0,375	3
<i>Area Argentario-Nurra-Gallura</i>		
30 SASSARI	1,375	2
31 ALGHERO	0,375	2
<i>Area Sarrabus-Gerrei</i>		
32 VILLASALTO	1,875	1
33 SAN VITO	1,125	1
34 SILIUS	1,375	1
35 BALLAO	0,875	1
36 VILLAPUTZU	0,375	1
37 ARMUNZIA	0,125	1
38 MURAVEA	0,375	1
39 SINNAI	0,375	1
40 BURCEI	0,375	1
41 GONI	0,125	1
42 S.NICOLA' GERREI	0,125	1

COMUNI	QUOTE %	Prov
--------	---------	------

*Area Sulcis*

43 CARBONIA	3,125	1
44 CARLOFORTE	0,435	1
45 CALASETTA	0,125	1
46 SANT'ANTIOCO	0,125	1
47 S.GIOVANNI SUERGHI	0,125	1
48 GIBA	0,375	1
49 PISCINAS	0,375	1
50 SANT'ANNA ARRESI	0,125	1
51 MASAINAS	0,125	1
52 PERDAXIUS	0,175	1
53 NARCAO	1,375	1
54 NUXIS	0,875	1
55 SANTADI	0,375	1
56 VILLAPERLUCIO	0,125	1
57 TEULADA	0,375	1
58 TRATTALIAS	0,125	1
59 ASSEMBINI	0,875	1
60 UTA	0,125	1
61 DECIMOMANNU	0,125	1
62 VILLASPECIOSA	0,125	1
63 SILLIQUA	0,375	1
64 VILLAMASSARGIA	1,375	1
65 PORTOSCUSO	0,125	1
66 CAPOTERRA	0,125	1
67 PULA	0,125	1
68 VILLA S.PIETRO	0,125	1
69 SARROCHI	0,125	1
70 DOMUSDEMARIA	0,125	1

*Area Iglesiente*

71 IGLESIAS	5	1
72 GONNESA	1,875	1
73 DOMUSNOVAS	1,375	1
74 VALFERMOSSA	0,125	1
75 FLUMINIMAGGIORI	1,875	1
76 BUGGERRU	1,875	1

*Area Guspinese-Arburese*

77 ARBUS	3,125	1
78 GUSPINI	3,125	1
79 GONNOSFANADIGA	0,375	1
80 VILLACIDRO	0,375	1
81 VILLASOR	0,125	1
	51	

TABELLA C

## RIPARTIZIONE QUOTE PROVINCE

PROVINCIA	QUOTE %
CAGLIARI	29,65
SASSARI	1,54
NUORO	5,15
ORISTANO	2,86

04A02979

